

# OSSERVATORIO ECOCREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc. I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, QUESTIONI GIURIDICHE E IL CASO DEL TMB DI ROMA

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento degli incendi nelle discariche e negli impianti di trattamento dei rifiuti. Il decreto c.d. "Terra dei fuochi" – DI 136/2013 convertito in L. 6/2014 – ha contribuito ad arginare il fenomeno dei roghi nei depositi incontrollati e nelle discariche abusive, mentre le statistiche relative agli incendi negli impianti di trattamento rifiuti hanno fatto registrare un picco nell'ultimo triennio.

A fronte del ripetersi nella maggior parte del territorio nazionale di episodi incendiari, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha intrapreso nel giugno 2017 un approfondimento della questione incendi. Pur senza giungere a una spiegazione complessiva e unica del fenomeno, è stata rilevata la sua interdipendenza con la mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti. L'analisi delle dinamiche dei singoli episodi ha prodotto l'individuazione di elementi ricorrenti. L'incendio in impianti di trattamento trova spesso terreno fertile nell'inadeguatezza dei sistemi di sorveglianza, nell'inefficienza o rarefazione dei controlli sulla gestione degli impianti, nella possibilità del sovraccarico di materia non gestibile.

Aspetti, questi, apparentemente presenti nella vicenda dell'11 dicembre 2018 che ha colpito l'impianto di trattamento meccanico biologico di Roma, situato sulla via Salaria e gestito dalla società Ama.

Alle 4.30 circa è divampato un incendio in uno dei capannoni, di 2.000 metri quadrati, adibito allo stoccaggio dei rifiuti indifferenziati, che nell'arco di pochi minuti è stato invaso dalle fiamme, sprigionando una imponente colonna di fumo nero. La vastità del rogo ha impegnato 25 equipaggi dei Vigili del fuoco, il cui lavoro è proseguito sino alle 11.45 del giorno successivo per porre sotto controllo l'emergenza, e per diversi giorni al fine di completare le operazioni di spegnimento e la rimozione delle parti pericolanti del fabbricato.

Le cause, oggetto di indagine della procura della Repubblica di Roma, non sono ancora note: dalle prime informazioni rese pubbliche emergono alcuni particolari della dinamica che hanno generato diverse perplessità. L'impianto di videosorveglianza è risultato fuori uso dal 7 dicembre precedente. Inoltre, si è ipotizzato che nella vasca di stoccaggio dei rifiuti indifferenziati, indicata quale punto di innesco dell'incendio, fossero smaltiti dei rifiuti non autorizzati che potrebbero aver fatto da conduttori o acceleratori nella propagazione delle fiamme. Destano dubbi la velocità e la potenza distruttrice delle fiamme, ritenute sospette.

La procura della Repubblica ha proceduto al sequestro dei rifiuti combustibili, presumibilmente per un approfondimento circa la corretta codificazione, e inoltre delle aree colpite dalle fiamme, dell'entrata laterale e relativa all'ingresso sulla vasca di stoccaggio, nonché dell'impianto di videosorveglianza.

Arpa Lazio, intervenuta sul posto, ha provveduto alle misurazioni della qualità dell'aria, mediante l'installazione di centraline prossime al luogo dell'evento e l'esame dei dati di tre centraline fisse della rete di monitoraggio, poste a 3-4 km dall'impianto; i primi risultati, relativi ai livelli di biossido di azoto, monossido di carbonio e biossido di zolfo non risultavano alterati rispetto alla giornata precedente, e al di sotto delle concentrazioni di legge. Al contrario, le concentrazioni di particolato (PM<sub>10</sub>) hanno destato preoccupazioni; sono emersi dei

valori di benzene e etilbenzene oltre le soglie di legge; concentrazioni che hanno subito un aggravamento nei giorni successivi, con un forte innalzamento dei livelli di diossina, idrocarburi e policlorobifenili.

Nelle zone immediatamente adiacenti all'impianto le concentrazioni di diossina sono passate dalle ore 18 alle 24 dell'11 dicembre da 0,7 pg/m<sup>3</sup> a 4,5 pg/m<sup>3</sup>, e quelle di benzo(a)pirene da 2,8 ng/m<sup>3</sup> a 35 ng/m<sup>3</sup>. Per evitare l'innalzamento delle polveri derivate dalle fiamme, i vigili del fuoco hanno irrorato i rifiuti combustibili di acqua e schiuma, circostanza che potrebbe aver determinato il deposito di contaminanti nel suolo circostante.

Nonostante gli aspetti indiziari, non è esclusa a priori l'alternativa del fenomeno di autocombustione dovuto al sovraccarico del Tmb Salario. L'impianto ha una capacità di 750 tonnellate al giorno di rifiuti trattabili; lo stesso riceve all'incirca un terzo dei rifiuti indifferenziati di Roma e nell'impianto stazionano quotidianamente 4.000 tonnellate di rifiuti.

Ferma restando la necessità di attendere l'esito delle indagini, alla luce del quadro sopra delineato risultano ipotizzabili diversi scenari penali tipici, scindibili in base alle circostanze singolarmente considerate.

La prima ipotesi di reato potrebbe essere quella del disastro colposo (artt. 434-449 c.p.), addebitabile ai responsabili dell'impianto di trattamento, titolari di una specifica posizione di garanzia.

Se nel Tmb fossero stati avviati rifiuti non autorizzati, sarebbe inoltre configurabile la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata, disciplinata all'art. 256, comma 1, del Dlgs 152/2006.

Una seconda opzione è l'azione dolosa: in questo caso potrebbe ipotizzarsi il delitto di incendio (art. 423 c.p.) in cui l'azione è finalizzata al preciso scopo di provocare un rogo, ampio e con potenzialità diffusive.

In altra ipotesi, l'intenzione dell'agente potrebbe essersi limitata al solo sabotaggio dell'impianto: questo è il caso del delitto di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) in cui il rogo è una conseguenza non voluta dall'agente.

In ultimo, nel caso in cui la condotta dell'agente non rispecchi nessuna delle precedenti fattispecie, il delitto di crollo delle costruzioni ed altri disastri dolosi, art. 434 c.p., ha la funzione di chiusura dei delitti contro l'incolumità pubblica ed è azionabile ogniqualvolta manchino gli elementi essenziali di norme più specifiche. Le variazioni della qualità dell'aria individuate dall'Arpa e la ricaduta al suolo delle sostanze inquinanti lasciano pensare che vi sia una compromissione significativa e misurabile dell'aria e del suolo: nel caso i dati dovessero confermare la compromissione reversibile delle matrici ambientali, risulterebbe configurato il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. Infine, qualora le indagini dovessero rivelare che il rogo ha comportato un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema nelle zone dell'impianto e adiacenti, ci si troverebbe di fronte al più grave delitto di disastro ambientale previsto all'art. 452-quater c.p. Altri reati ipotizzabili sconfinano da quelli ambientali e riguardano la sicurezza dei lavoratori ed eventuali irregolarità nell'ambito dell'amministrazione. L'evento di Roma dell'11 dicembre 2018 costituisce, come si vede, un esempio dell'interdipendenza tra funzione preventiva dei controlli ambientali e illeciti penali e della necessità di attenta raccolta di dati sin dal primo intervento, anche a fini della qualificazione giuridica dei fatti.